



# Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

## A.C. 2240

Dossier n° 108 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
25 febbraio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2240
Titolo:	Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

### Contenuto

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più **decreti legislativi** per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Conseguentemente, la disposizione proroga da **diciotto a ventiquattro mesi** anche il termine per l'adozione degli eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Nel **corso dell'esame al Senato** è stata aggiunta anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, come **modificato nel corso dell'esame in Senato**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie** di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Stabilisce a tal fine una serie di principi e criteri direttivi. La **lettera c)**, **aggiunta nel corso dell'esame in Senato**, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024.

L'**articolo 1, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **estende gli obblighi di prevenzione** dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai **gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna** con riferimento ai **sottoscrittori delle azioni** delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai **soggetti da queste finanziati**.

L'**articolo 1, comma 3**, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la procedura per la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi.

L'**articolo 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle **disposizioni di adeguamento** della **normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886** in materia di **bonifici istantanei in euro**.

Più precisamente, rispetto alla vigente disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata la definizione di **"ente"**, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale. In tal senso, con riguardo ai **sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento**, si individuano i seguenti organismi: **istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea**.

Con riguardo alla vigente **normativa nazionale relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno**, viene altresì fatto salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

Con le disposizioni in esame, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, avente ad oggetto la disciplina dei bonifici istantanei in euro, vengono individuate le **condizioni**

che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la **partecipazione a sistemi di pagamento designati**.

Inoltre, sono introdotte modifiche ai decreti legislativi n. 135 del 2015 e n. 385 del 1993 (TUB) di adeguamento al regolamento (UE) 2024/886, con particolare riguardo alle **sanzioni amministrative** per talune violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento.

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

In sintesi, si prevede:

- l'esclusivo assoggettamento delle attività dell'Organismo al **diritto privato**, escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego;
- l'ampliamento dei soggetti ai quali l'Organismo può richiedere la **comunicazione di dati e notizie**, nonché **la trasmissione di atti e documenti**;
- l'introduzione di norme per disciplinare la **trasmissione di informazioni** all'Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

L'**articolo 4 esclude l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF**, al **comma 1**, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del TUB (banche popolari) e, al **comma 2**, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB (banche di credito cooperativo), purché la sottoscrizione o l'acquisto sia di **valore nominale** non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i **dodici mesi precedenti**. Di conseguenza, il **comma 3 espunge** il riferimento all'articolo 33 del TUB dal testo normativo dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018.

L'**articolo 5** dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 1, comma 1, lett. b), capoverso articolo 19-bis, di una disposizione recante una delega legislativa.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 1, lett. b), capoverso articolo 19-bis recante la delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al capoverso comma 1, lettere a) ("individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività"), b) ("individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative") e h) ("revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"), appare prefigurare, piuttosto che dei principi e criteri direttivi, degli oggetti di delega, circostanza questa da valutare alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, lett. b), capoverso articolo 19-bis, capoverso comma 2, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, *si valuti l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi* (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

